

STATUTO del RIONE MADONNA DELLE STUOIE APS

Articolo 1 Costituzione

È costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 con sede in Lugo (Ra) piazzale Gubbio n. 31, una Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale denominata "RIONE MADONNA DELLE STUOIE APS" (di seguito denominata Associazione).

L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere impiegati interamente per la realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo articolo 2.

Tale Associazione ha carattere ricreativo-culturale, è apolitica, apartitica e costituisce uno dei quattro Rioni Storici di Lugo.

Durante il Palio, il Rione Madonna delle Stuoie rappresenta convenzionalmente le figure dell'antico Borgo del Limite o del Lumido.

I colori rionali sono il rosso ed il blu. Lo Stemma del Rione, riportato nell'Allegato allo Statuto, è uno scudo partito raffigurante nel primo settore (destro, a sinistra per chi guarda) una testa di gallo rossa su sfondo bianco, e nel secondo settore (sinistro, destro per chi guarda) una Madonna bianca su sfondo azzurro. I confini del territorio rionale sono evidenziati nella pianta riportata nell'Allegato al presente statuto. La variazione del territorio non comporta modifica dello Statuto.

Il Rione Madonna delle Stuoie, essendo un'associazione autonoma, provvede alla propria gestione e all'amministrazione dei propri beni tramite il Consiglio Direttivo Rionale, osservando le norme riportate nel presente Statuto.

Le bandiere, i costumi e gli stemmi araldici del Rione non possono essere riprodotti, esposti al pubblico, utilizzati o divulgati da terzi senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo Rionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 Finalità – Scopo - Attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere attività di carattere culturale, sportivo, ricreativo e di favorire la tutela, la conservazione e l'innovazione delle tradizioni storiche, culturali e folcloristiche del comprensorio lughese, oltre a organizzare iniziative varie che possano interessare cittadini di ogni età e fascia sociale, presso la città di Lugo e in ogni altra località in cui se ne manifestasse l'opportunità.

Al Rione è demandato in particolare il compito di assicurare il regolare svolgimento della Contesa Estense Città di Lugo o Palio Estense Città di Lugo.

Tale manifestazione consiste in una serie di sfilate dei Cortei Storici e di gare fra le varie Specialità dei Rioni, e precisamente: il Palio della Cavea (tiro alla fune incrociato), il Palio degli Sbandieratori, i Palii dei Musici, la Soave Creatura ed eventuali altre competizioni previste dal regolamento della Contesa Estense.

Il Palio, prima ancora che gara sportiva e manifestazione storica, è considerato uno strumento per stimolare e sviluppare la formazione di tutti, in particolare dei giovani che si impegnano nelle varie attività rionali. Questo scopo deve considerarsi un principio fondamentale a cui si ispirano e da cui traggono origine le organizzazioni dei vari Rioni.

Il Rione deve tendere con tutte le proprie forze e strutture alla migliore resa possibile delle manifestazioni storiche organizzate dal Consiglio dei Capi Rione, mantenendo sempre da parte dei propri componenti un comportamento serio e corretto.

L'Associazione, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, anche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo Rionale conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità a quanto previsto dalla legge di riferimento.

Articolo 3 **Volontariato - Risorse umane**

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità istituzionali, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 4 **Risorse economiche - Fondo comune - Bilancio**

L'associazione tra le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli associati e di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate patrimoniali;
- f) entrate derivanti da convenzioni;
- g) cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione e da tutti i beni mobili in suo possesso (costumi, bandiere, tamburi, armi, attrezzature, standardi, ecc.), è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio associativo dell'Associazione ha inizio il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo Rionale redige il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

La quota associativa annuale ed altri contributi economici eventualmente versati dagli associati durante l'esistenza dell'Associazione sono intrasmissibili, irripetibili, non rivalutabili.

Articolo 5 **Associati Ordinari**

Il numero di Associati ordinari è illimitato.

Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa e comunque a prescindere da qualsiasi altro tipo di discriminazione. Sono membri dell'Associazione gli associati fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Il tesseramento si effettua mediante presentazione di domanda di ammissione da parte dell'aspirante associato al Consiglio Direttivo Rionale contenente l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi associativi.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

È compito del Consiglio Direttivo Rionale esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

L'accettazione della domanda verrà debitamente comunicata all'interessato e con il successivo pagamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro degli associati e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, contro il provvedimento affinché si pronunci la prima assemblea degli associati che sarà convocata.

L'entità della quota associativa annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo Rionale. Ogni anno occorre rinnovare l'adesione ed applicare il relativo "bollino" sul retro della tessera.

Tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno del Rione devono essere tesserati.

Con il pagamento della quota associativa annuale, si acquisisce la qualifica di Associato ordinario. La tessera di Associato ordinario dà diritto di: 1) svolgere qualunque attività all'interno del Rione; 2) partecipare alle Assemblee con facoltà di voto a partire dal momento di acquisizione della qualifica di associato; 3) eleggere gli Organi Direttivi del Rione; 4) proporre nominativi o candidarsi per essere eletto negli Organi Direttivi del Rione purché maggiorenne;

5) ricevere eventuali pubblicazioni del Rione; 6) frequentare i locali della Sede Rionale; 7) fruire di particolari convenzioni riservate agli Associati ordinari nelle iniziative di volta in volta organizzate dal Rione.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di Associato ordinario si perde per: a) recesso; b) mancato versamento della quota associativa annuale; c) decadenza, in seguito a delibera del Consiglio Direttivo Rionale, pronunciata per gravi motivi, quali il comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o le persistenti violazioni al presente Statuto. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'Associato ordinario gli addebiti che allo stesso vengono mossi dal Consiglio Direttivo Rionale, consentendo facoltà di replica di fronte al Collegio dei Probiviri. L'esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea.

Il recesso deve essere comunicato all'Associazione in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Ogni Associato ordinario receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 6

Doveri e diritti degli associati ordinari

Gli Associati ordinari sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota annuale di cui al precedente articolo.

Gli Associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare con diritto di voto a tutte le Assemblee, comprese quelle per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi dell'Associazione;
- c) ad accedere alle cariche associative.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa.

Gli Associati ordinari non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Articolo 7

Nomina dei Benemeriti

La qualifica di Benemerito viene concessa mediante nomina, effettuata a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo Rionale, alle personalità e ai collaboratori particolarmente significativi del Rione. La tessera di Benemerito non necessita del rinnovo annuale e dà diritto di: 1) partecipare alle Assemblee, senza facoltà di voto, ma con diritto di parola; 2) fruire comunque di tutte le agevolazioni e convenzioni riservate agli Associati ordinari. In merito all'elezione

degli Organi Direttivi del Rione, il Benemerito, a meno che non sia anche Associato ordinario, non ha diritto di voto e non può essere eletto.
La qualifica di Benemerito si perde soltanto per decadenza, in seguito a delibera del Consiglio Direttivo Rionale, pronunciata per gravi motivi.

Articolo 8 **Organi dell'Associazione**

Il Rione, nell'ambito della propria autonomia, ha l'obbligo di organizzare la propria struttura in forma democratica.
Gli Organi del Rione sono:

- la Cittadinanza del Rione;
- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo Rionale);
- il Presidente dell'Associazione o Capo Rione;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di controllo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 9 **Rinnovo delle cariche**

Le elezioni degli Organi Direttivi (Consiglio Direttivo Rionale e Capo Rione), e le nomine dei Collaboratori, si effettuano ogni tre anni. I Consiglieri uscenti sono tenuti ad affiancare i nuovi eletti per il tempo necessario al regolare passaggio delle consegne.

Tutti gli Associati eletti negli Organi dell'Associazione, così come i Collaboratori nominati dal Consiglio Direttivo Rionale, sono rieleggibili (o rinnovabili) al termine del loro mandato.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere o di un Collaboratore a tre convocazioni del Consiglio Direttivo Rionale, comporta la decadenza dell'incarico. Il Consiglio Direttivo Rionale, con delibera motivata, dichiarerà decaduto il Consigliere o il Collaboratore e provvederà poi alla sua sostituzione.

La sostituzione di un collaboratore, con apposita delibera motivata del Consiglio Direttivo Rionale, può avvenire anche prima della scadenza del mandato triennale.

Il Rione ha l'obbligo di comunicare per conoscenza, dopo ogni elezione, i nominativi degli eletti e dei nominati alla Contesa Estense, precisando per ognuno i dati anagrafici e l'incarico ricoperto. Tale comunicazione deve essere fatta ogni volta che si procede al rinnovo di un Organo rionale od alla sostituzione di un componente. Il Rione ha inoltre l'obbligo di depositare una copia del verbale di elezione delle cariche sociali e una copia dello Statuto presso la Contesa Estense.

Articolo 10 **Cittadinanza del Rione**

La Cittadinanza del Rione è costituita da tutti gli abitanti del suo territorio, e si riunisce in Assemblea Generale ogniqualevolta il Consiglio Direttivo Rionale lo ritenga opportuno, per la trattazione di argomenti che rivestono particolare importanza per l'intero Rione. Essa, comunque, non ha alcun potere deliberativo, ma solo funzione consultiva. La convocazione dell'Assemblea Generale si effettua mediante affissione di un comunicato all'Albo Rionale, oppure con le forme di pubblicità che il Consiglio Direttivo Rionale ritiene di utilizzare. L'Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ed è presieduta dal Capo Rione; di essa deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario.

Articolo 11 **Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano e di indirizzo dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati ordinari che abbiano versato la quota associativa annuale e può essere ordinaria o straordinaria.
Ogni Associato ordinario dispone di un solo voto.

Sono consentite le deleghe in numero di una per Associato: ogni delega, in forma scritta, dovrà indicare generalità del delegato e del delegante e la data dell'Assemblea per la quale la delega stessa viene rilasciata. Le deleghe saranno controllate e raccolte a cura del Segretario, che provvederà inoltre alla redazione del verbale dell'Assemblea. Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo Rionale e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c) nomina, quando previsto dalla legge oppure qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, e revoca i componenti dell'Organo di controllo dell'Associazione;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) elegge il Collegio dei Probiviri e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- g) delibera l'eventuale regolamento interno e i regolamenti delle attività dei collaboratori e le loro variazioni;
- h) delibera l'esclusione degli Associati e in merito alla reiezione all'ammissione ad Associato;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo Rionale.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo Rionale, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Consiglio Direttivo Rionale o l'Organo di controllo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo Rionale eletto dai presenti o da altra persona designata dall'assemblea stessa.

La convocazione dell'Assemblea si effettua mediante invio di apposita comunicazione scritta a tutti gli Associati, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di comunicazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci ordinari. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci ordinari. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci ordinari intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo Rionale non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole di otto decimi dei presenti.

L'Assemblea può formulare proposte in merito allo svolgimento di iniziative varie e delegare il Consiglio Direttivo Rionale alla loro realizzazione. Dell'Assemblea fanno inoltre parte, ma senza facoltà di voto i Benemeriti, i quali hanno diritto di parola per esprimere un parere consultivo.

Articolo 12

Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo Rionale

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Rionale composto da sette membri, eletti dall'Assemblea degli Associati (Capo Rione e sei Consiglieri) fra gli Associati ordinari.

I componenti il Consiglio Direttivo Rionale rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo Rionale esclusivamente gli associati maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo Rionale elegge al suo interno il Vice Capo Rione, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo Rionale è pertanto così composto:

- Capo Rione;
- Vice Capo Rione;
- Segretario;
- Tesoriere;
- tre Consiglieri.

Alle sedute del Consiglio Direttivo Rionale partecipa con voto consultivo il Direttore Artistico.

Alle sedute del Consiglio Direttivo Rionale possono partecipare, con voto consultivo, a meno che tali incarichi non siano ricoperti da Consiglieri, anche i seguenti collaboratori, nominati o ratificati dal Consiglio Direttivo Rionale stesso e convocati periodicamente all'occorrenza:

- Responsabili di Specialità (Sbandieratori, Tamburini, Chiarine, Tiratori, Zarlador, ecc);
- Maestro di Sfilata;
- Addetto ai Costumi;
- Addetto alle Pubbliche Relazioni;
- Responsabile delle Uscite;
- Componente della Commissione Storica;
- Consigliere Anziano;
- Eventuali altre persone, convocate volta per volta dal Consiglio Direttivo Rionale per particolari necessità.

Al Consiglio Direttivo Rionale spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d) proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) nominare il Direttore Artistico;
- h) nominare i collaboratori e affidare incarichi per la realizzazione delle attività. Compiti, mansioni e responsabilità di tali collaboratori saranno definiti in specifici regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli Associati ordinari, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) deliberare su tutte le questioni organizzative e finanziarie che riguardano il Rione, compresi i regolamenti tecnici per l'organizzazione delle funzioni.

Il Consiglio Direttivo Rionale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti oppure l'Organo di Controllo, se nominato, ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione e devono contenere ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i componenti il Consiglio Direttivo Rionale.

Le sedute del Consiglio Direttivo Rionale sono verbalizzate a cura del Segretario o di un addetto con funzioni di segreteria nominato dal Consiglio; devono essere sottoscritti dal Segretario e da tutti i partecipanti all'adunanza e sono conservati agli atti dell'Associazione a disposizione degli associati per la loro consultazione.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio Direttivo Rionale decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo Rionale può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo Rionale; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo Rionale non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo Rionale, l'Assemblea deve essere convocata entro 20 giorni per provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo Rionale. Nel frattempo il Consiglio uscente dovrà astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Articolo 13

Il Presidente o Capo Rione

Il Presidente o Capo Rione è il responsabile e il legale rappresentante del Rione stesso di fronte a terzi e in giudizio. In sua assenza temporanea o impedimento momentaneo le sue funzioni spettano al Vice Presidente o in caso di assenza di quest'ultimo al membro più anziano del Consiglio Direttivo Rionale.

Esso viene eletto dall'Assemblea fra tutti gli Associati ordinari.

Il Capo Rione:

- a) salvaguarda e coordina il corretto svolgimento dell'attività del Rione, con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- b) vigila sull'osservanza dello Statuto, con facoltà di emanare disposizioni interpretative;
- c) convoca e presiede le Assemblee;
- d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Rionale;
- e) coordina e stimola l'attività dei singoli collaboratori;
- f) cura le pubbliche relazioni, avvalendosi della collaborazione dell'apposito addetto;
- g) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Rionale e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea degli Associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 14

Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Rionale, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo Rionale incarichi di rappresentanza.

Egli può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Rionale con voto consultivo.

Articolo 15

Il Vice Capo Rione e il Segretario

Il Consiglio Direttivo Rionale, dopo la sua elezione, provvede a eleggere il Vice Capo Rione e il Segretario tra i sei Consiglieri eletti.

Il Vice Capo Rione sostituisce il Capo Rione in caso di assenza o impedimento temporaneo, e lo coadiuva nelle sue funzioni.

Il Segretario è adibito alla tenuta del Libro Verbali Assemblea e di quello del Consiglio Direttivo Rionale e del Libro degli associati ed è, inoltre, tenuto a svolgere tutte le attività di segreteria necessarie al buon funzionamento del Rione e a redigere il verbale in occasione delle sedute del Consiglio Direttivo Rionale e delle Assemblee.

Articolo 16

Il Direttore Artistico

Il Direttore Tecnico ha il compito di coordinare e stimolare l'attività rionale svolta dai responsabili di specialità, dal maestro di sfilata, dall'addetto ai costumi, dall'addetto alle pubbliche relazioni, dal responsabile delle uscite, dal componente della commissione storica e dagli altri collaboratori eventualmente nominati. Inoltre, svolge una funzione consultiva per il Consiglio Direttivo Rionale. Viene nominato direttamente dal Consiglio Direttivo Rionale e resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio stesso.

Articolo 17

Il Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo Rionale fra i propri componenti, cura il buon andamento finanziario dell'Associazione. Deposita la firma, in forma disgiunta con il Presidente, su conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno libero accesso ai conti dell'Associazione esclusivamente per verificare in ogni momento i movimenti effettuati sui rispettivi conti.

Il tesoriere provvede ai pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo Rionale e agli incassi, intestati all'Associazione, compila il bilancio annuale consuntivo e previo il visto dell'Organo di Controllo se nominato, lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo Rionale e successivamente all'Assemblea. Il Tesoriere è tenuto a porre a disposizione dell'Organo di Controllo se nominato tutta la documentazione necessaria e utile per la revisione del

bilancio annuale almeno un mese prima della scadenza di cui all'articolo 4 del presente Statuto dandone notizia con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 18 **Il Consigliere Anziano**

Il Consigliere Anziano, componente del Vicariato istituito in seno all'Associazione Contesa Estense, è nominato dal Consiglio Direttivo Rionale e ha il compito di rappresentare il Rione all'interno del Vicariato, attenendosi rigorosamente agli indirizzi ricevuti dallo stesso Consiglio Direttivo Rionale. Riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo Rionale in merito all'attività svolta.

Articolo 19 **Organo di controllo**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 oppure qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elege nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo possono essere anche soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 20 **Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea all'interno dei soci ordinari.

Il Collegio dei Probiviri di propria iniziativa o su richiesta di un Organo dell'Associazione o di singoli associati, valuta eventuali infrazioni statutarie o regolamentari compiute da singoli associati o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo Rionale.

Il Collegio dei Probiviri, inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Articolo 21 **Svolgimento delle Elezioni**

Il Capo Rione uscente provvede a nominare una Commissione Elettorale composta da tre scrutatori, fra i quali uno assume la veste di Presidente; i tre scrutatori non devono essere scelti tra i candidati.

Tale Commissione predisporrà il materiale necessario per le votazioni e vidimerà le schede, le quali dovranno contenere uno spazio nel quale indicare il nominativo del Capo Rione e sei spazi per i nominativi dei Consiglieri.

Gli scrutatori provvederanno poi a consegnare la scheda a tutti gli Associati che hanno diritto di voto (Associati ordinari in regola con il versamento della quota associativa annuale), indicando loro l'urna nella quale deporla successivamente; al termine delle operazioni di voto, gli scrutatori procederanno infine allo scrutinio delle schede ed alla proclamazione degli eletti. La compilazione del verbale è affidata al Presidente.

Risulta eletto Presidente o Capo Rione l'Associato ordinario che ha ottenuto il maggior numero di voti nella votazione per il Capo Rione; in caso di parità prevale l'associato più anziano di età.

Risultano eletti Consiglieri i sei Soci ordinari che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità prevale l'associato più anziano d'età.

I risultati delle elezioni devono essere comunicati alla Cittadinanza del Rione mediante affissione di copia del verbale di scrutinio all'Albo rionale per trenta giorni. Tale verbale va poi trascritto sul Registro dei Verbali o allegato ad esso.

Articolo 22

Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento delle elezioni saranno presi in considerazione soltanto se presentati al Capo Rione e all'Associazione Contesa Estense entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni stesse. L'Associazione Contesa Estense procederà quindi, dopo aver riunito la Commissione Elettorale e il Consiglio Direttivo Rionale eletto, a verificare la regolarità di tutte le procedure eseguite, disponendo la convalida o la ripetizione delle elezioni, ed informando del tutto la Cittadinanza mediante affissione all'Albo rionale di un comunicato per la durata di trenta giorni.

Articolo 23

Scioglimento del Rione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento agli articoli del Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.



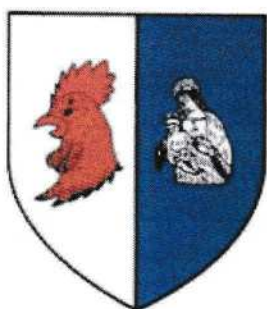
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

Registrato il 19 LUG. 2019
Serie 3 per Euro ESENTE

Il Responsabile dello Sportello
dr. Giovanni D'Alessandro

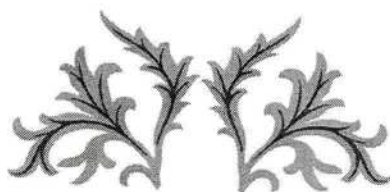
* firma su delega del Direttore Provinciale,
Sergio Profeta

ALLEGATO 1

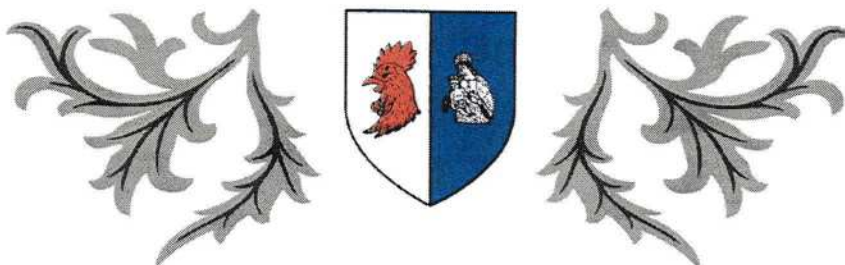


Rione
Madonna
delle
Stuoie

On L.



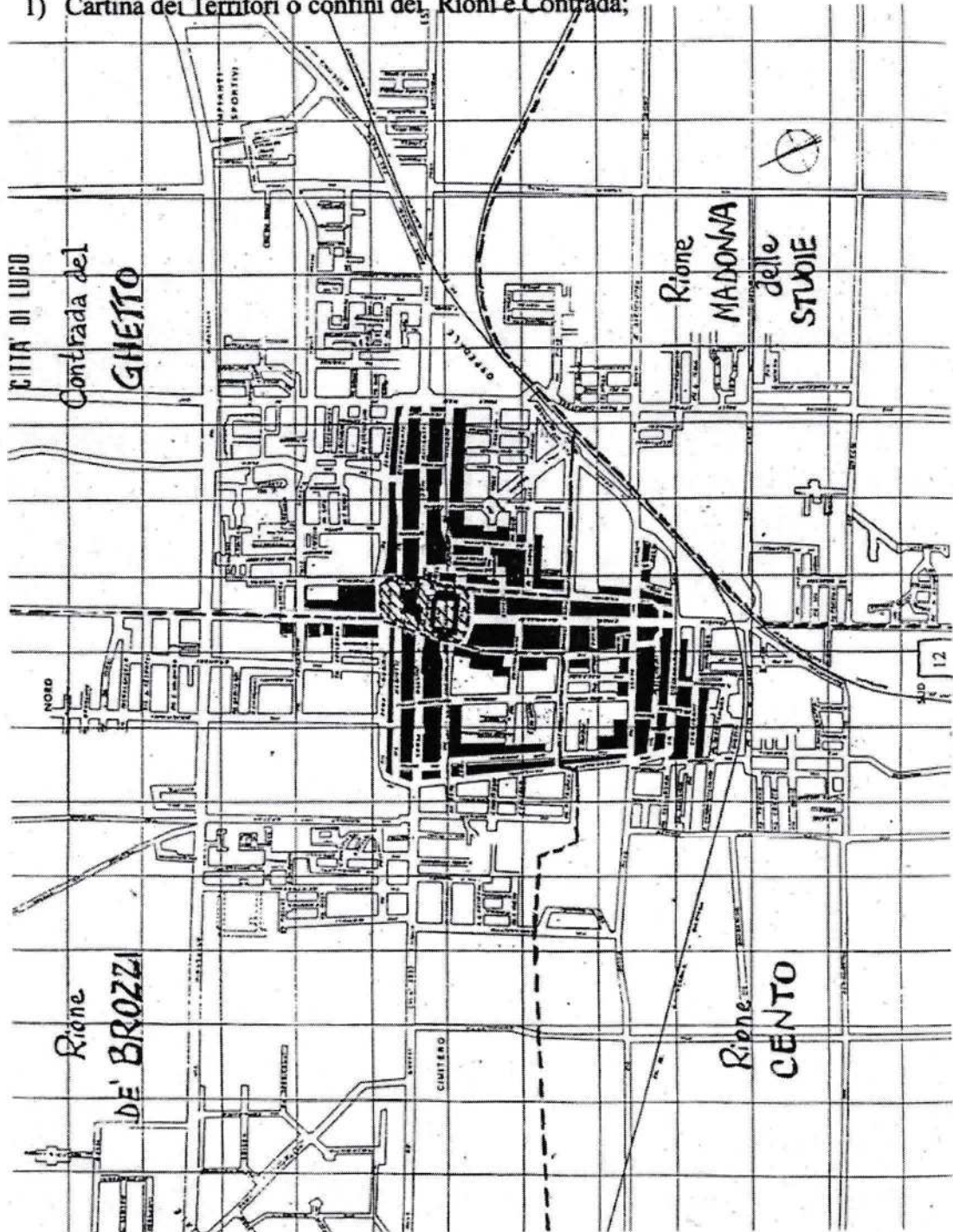
HOSTERIA DEI MERCANTI



On L.

ALLEGATO 2

1) Cartina dei Territori o confini dei Rioni e Contrada;



An la

Ann. L.